



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Piano Triennale Integrato
per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2021/2023

INDICE

INTRODUZIONE

1. Il Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2. L'integrazione in un solo strumento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (P.T.T.I.)
3. La nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
4. La tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico.
5. La disciplina sulla trasparenza. Ambito soggettivo di applicazione e nuovi obblighi (d.lgs. n. 97 del 2016)
6. Organizzazione e funzioni dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1. Premessa
2. Il processo di adozione del P.T.P.C.
3. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione
4. L'individuazione delle aree a rischio e la mappatura dei processi
5. Modalità di valutazione delle aree di rischio
6. Misure per la prevenzione della corruzione
7. Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità (Whistleblower)
8. Rotazione del personale.
9. Formazione del personale
10. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

SEZIONE II - Piano Triennale per la Trasparenza

1. Premessa
 - 1.1 La trasparenza amministrativa
 - 1.2 Applicazione della normativa sulla trasparenza
2. Programma triennale sulla trasparenza e l'integrità

- 2.1 Compiti del responsabile per la trasparenza
- 2.2 Supporto al responsabile della trasparenza
- 2.3 I dati pubblicati e da pubblicare on line e stato di attuazione
- 2.4 Modalità di pubblicazione on line
- 2.5 Misure di monitoraggio per l'attuazione della Trasparenza

3. Accesso agli atti e accesso civico

3.1 Il diritto di accesso

3.2 La procedura

3.3 Ritardo o mancata risposta

Allegato “1” - Analisi e determinazione del rischio

Allegato “2” - Elenco degli obblighi di pubblicazione

Allegato “3” – Modulo per la segnalazione di condotte illecite

Allegato “4” – Modulo per la richiesta accesso civico semplice

Allegato “5” – Modulo per la richiesta accesso civico generalizzato

INTRODUZIONE

1. Il Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine degli Psicologi della Calabria é redatto con l'obiettivo principale di adeguarne i contenuti alle modifiche normative apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016 alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013, ai nuovi indirizzi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 e successivi aggiornamenti, approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016, e alle successive "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016" (delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016), nonché alle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013" (delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1309 del 28 dicembre 2016) e da ultimo le disposizioni introdotte dalla legge n. 179 del 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Gli adeguamenti riguardano:

2. L'integrazione in un solo strumento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (P.T.T.I.)

Il P.T.P.C. e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (P.T.T.I.) che nella precedente stesura erano costituiti da due atti separati sono stati integrati in un unico strumento, suddiviso in due sezioni.

3. La nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

La legge n. 190/2012, come modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016, prevede che "L'organo di indirizzo individua di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività" (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012). Il PNA 2016, nella parte specificamente dedicata a "Ordini e collegi professionali" (pag. 50), ribadisce che l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere Segretario o Consigliere Tesoriere.

In coerenza alle nuove previsioni normative e agli indirizzi contenuti nel PNA, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria, non avendo in organico dirigenti amministrativi, in data 13.06.2020, con delibera n. 120, ha nominato in RPCT il consigliere dott. Rocco Chizzoniti, privo di deleghe gestionali, al

quale sono stati attribuiti anche i compiti in materia di trasparenza; dunque, il Consiglio ha optato per l'individuazione di un unico Responsabile in materia di anticorruzione e trasparenza.

4. La disciplina sulla trasparenza. Ambito soggettivo di applicazione e nuovi obblighi (d.lgs. n. 97 del 2016).

Il nuovo art. 2-bis, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016, include ora espressamente tra i destinatari degli obblighi di trasparenza “enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato”, che risultano così sottoposti alla medesima disciplina prevista per le P.A. “in quanto compatibile”. In attesa delle specifiche Linee Guida per gli Ordini professionali, preannunciate dall'ANAC, la delibera n. 1310 precisa che, al fine di consentire da subito l'adeguamento da parte dei richiamati soggetti alla disciplina sulla trasparenza, il criterio della “compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti.

5. La tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico

La legge 179/2017 ha apportato sostanziali modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, innovando l'articolo 54-bis recante “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. Questa norma dispone che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, l'ANAC dovrà informare il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare direttamente sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro.

6. Organizzazione e funzioni dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

L'Ordine è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della Salute, strutturato a livello Regionale, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge. La struttura organizzativa prevede la nomina del Consiglio composto da 15 membri, all'interno del quale sono eletti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. La struttura amministrativa conta un solo dipendente.

L'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore dei propri iscritti e di soggetti terzi richiedenti, sia pubblici sia privati, la cui elencazione, seppur non tassativa, è contenuta nella Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

E' compito dell'Ordine, in ossequio alla Legge 56/89, ed in particolare all'art. 12;

1. curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
2. curare la tenuta dell'Albo;
3. provvedere alla trasmissione della copia dell'Albo al Ministero della Salute nonché al Procuratore della Repubblica;
4. vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
5. adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 27 della medesima L. 56/89.

Il Piano è redatto tenuto conto della Delibera n. 1074 del 21.11.2018 con cui l'A.N.A.C. ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2018”.

Il presente piano, inoltre, è formulato nell’ottica del graduale adeguamento al “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

Con il PNA 2019 - che assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo - l’ANAC ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

L’obiettivo è di rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, a vari livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

In virtù del principio di gradualità dell’adeguamento al nuovo Piano, l’Ordine, nel 2021, pur applicando per la quantificazione del rischio le indicazioni contenute dell’Allegato 5 al PNA 2013 (approccio di tipo quantitativo) affiancherà una valutazione di tipo qualitativo e definirà un’apposita misura di prevenzione, nell’ottica di programmare l’adeguamento del Piano, per come descritto nella successiva sezione I del presente documento.

Per il futuro il RPCT, nell’ambito delle risorse disponibili (umane e strumentali dell’Ordine) e compatibilmente con le ridotte dimensioni dell’Ente, provvederà ad applicare le disposizioni e la metodologia contenuta nell’Allegato 1 al PNA 2019 per la gestione dei rischi corruttivi secondo l’approccio di tipo “qualitativo”.

SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1. Premessa

L'Ordine degli Psicologi della Calabria ha ritenuto dotarsi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, in conformità alla posizione espressa dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la delibera n. 145 del 21/10/2014 nella quale ha affermato l'applicabilità agli Ordini professionali delle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e decreti delegati e chiarito che tali enti dovranno, tra l'altro, predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nominare il responsabile dell'anticorruzione. La posizione espressa dall'ANAC è stata confermata dalla medesima autorità nel PNA 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016.

Nell'elaborazione del presente Piano si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel PNA 2016, ove applicabili; si è tenuto conto, altresì, delle specificità organizzative e strutturali dell'Ordine e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

2. Il processo di adozione del P.T.P.C.

Il P.T.P.C. 2021-2023 è stato disposto con decreto presidenziale Ordine Psicologi Calabria n. 10 del 30 marzo 2021.

Il presente piano resta sostanzialmente invariato rispetto al precedente (gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 restano ugualmente invariati rispetto al Piano 2020-2022, non riscontrandosi aggiornamenti allo stato necessari), in quanto l'adeguamento entro il 2021 dei nuovi indici di valutazione sia qualitativi che quantitativi sono stati già preliminarmente avviati e adottati nel precedente Piano, fermo restando l'indicazione di proseguire con le attività ex ante predisposte e rallentate a causa dell'emergenza sanitaria che ha di fatto determinato slittamenti per come disposto anche dall'ANAC con la programmazione di nuove date di pubblicazione e predisposizione. Si implementerà infatti l'analisi del contesto interno ed esterno, così come un'attenta attività di monitoraggio e mappatura laddove necessaria.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati ritualmente coinvolti, oltre al Consigliere Segretario, il Presidente, il Consigliere Tesoriere, il Personale dipendente.

I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso specifici incontri aventi come oggetto il tema della prevenzione della corruzione.

Per l'elaborazione del presente Piano non sono state coinvolte persone esterne all'Ordine.

Il Piano è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ordine, nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

La finalità del P.T.P.C. è di attuare misure in grado di intervenire nelle attività, nei comportamenti e nelle regole di funzionamento dell'Ordine che funzionino da deterrente e di prevenzione.

Il P.T.P.C., quindi, è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio, delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici.

In particolare il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

- a) fornisce il diverso livello di esposizione delle attività al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- b) definisce le misure per la prevenzione della corruzione, in particolare per le attività a più elevato rischio di corruzione;
- c) indica le procedure appropriate per formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione dei responsabili di area e del personale.

3. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato dal Consiglio dell'Ordine.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone al Consiglio il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- f) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- g) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- h) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- i) riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogni qualvolta sia richiesto.

L'Ordine, oltre al RPCT, ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D), secondo le disposizioni degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Come suggerito nel PNA 2018, il ruolo di R.P.D. è affidato ad un soggetto diverso dal R.P.C.T. per mantenere distinte le funzioni dei due soggetti ed evitare potenziali conflitti di interesse. Tuttavia, nel contesto degli adempimenti anticorruzione, il R.P.D. deve costituire una figura di riferimento anche per il

RPCT, soprattutto per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali. Il RPCT potrà avvalersi del supporto del R.P.D. per questioni inerenti il rapporto fra privacy e pubblicazioni in Amministrazione trasparente e per situazioni in cui le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali. In questi casi il RPCT – pur potendo richiedere parere in merito al rapporto fra privacy e accesso direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013 - si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del R.P.D. nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici, ma limitatamente a profili di carattere giuridico o tecnico.

4. L'individuazione delle aree a rischio e la mappatura dei processi

Le aree di rischio individuate sulla base delle caratteristiche dell'Ente e della sua struttura organizzativa prese in considerazione sono quelle obbligatorie previste dalla L. 190/12 all'art. 1 comma 16, riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A., integrate con quelle individuate nel P.N.A. 2016, nonché altre ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell'Ordine.

Per ciascun procedimento sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi, nonché l'impatto economico, organizzativo e di immagine che l'Ordine potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate nel Piano stesso.

L'analisi del rischio con l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti per le aree di rispettiva competenza applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell'allegato 5 al P.N.A..

Nella tabella riportata nell'allegato 1 al piano sono individuate le macroaree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi con l'indicazione dei principali fattori di rischio e le unità organizzative coinvolte.

In particolare le aree a rischio individuate in questa prima elaborazione del P.T.P.C. sono le seguenti:

- A) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e consulenze.
- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.
- C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- D) Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- E) Formazione professionale continua;
- F) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

5. Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione, integrata con una misurazione di tipo qualitativo, finalizzata alla graduale applicazione della nuova metodologia di cui all'Allegato 1 del PNA 2019, delineata come segue.

Valutazione complessiva del rischio

Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

Infine, sono state individuate 3 categorie di rischio (per fasce di prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto), così definite:

- rischio minimo (valore inferiore a 4)
- rischio basso (valore fra 4 e 8)
- rischio medio (valore fra 9 e 14)
- rischio critico (valore fra 15 e 20)
- rischio alto (valore superiore a 20)

Per la valutazione del rischio dei singoli processi si rinvia all'allegato "1" al presente piano.

6. Misure per la prevenzione della corruzione

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine adotta misure finalizzate per prevenire il fenomeno della corruzione sia con riferimento alle fasi di formazione sia a quelle di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte, elencate nella tabelle "allegato 1", sono riportate nella colonna finale della tabella medesima.

In aggiunta alle misure indicate nella tabella sopra richiamata sono adottate le seguenti ulteriori iniziative:

6.1 Segnalazione eventuale conflitto d'interesse

E' richiesto a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

6.2 Incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti

L'Ordine provvede all'adozione di apposito atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto stabilito. In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

6.3 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'Ordine aggiorna gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

L'Ordine procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

6.4 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con i Responsabili del Procedimento competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali, nonché quanto previsto dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, in capo a dipendenti dell'Ordine o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni per l'affidamento di beni/servizi o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

6.5 Obblighi di informazione

I Responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

L'Ordine è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

6.6 Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", l'Ordine provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione con e-mail personale a ciascun dipendente.

Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del suddetto Codice, l'Ordine dispone l'adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

In conformità a quanto previsto dal P.N.A., l'Ordine provvede ad adottare il proprio codice interno di comportamento nel rispetto dei tempi e dei contenuti ivi stabiliti ed in conformità alle Linee guida che sono state adottate dalla CIVIT (ANAC) con Delibera n. 75/2013, fatte salve le procedure di partecipazione previste dalla legge.

6.7 Adeguamento del Piano all'allegato 1 del PNA 2019

L'allegato 1 al PNA 2019 è intervenuto in maniera sostanziale sul processo di gestione dei rischi corruttivi agendo su tutte le fasi che lo compongono. Secondo quanto previsto dall'Autorità, l'Allegato 1 è l'unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente alla gestione del rischio. In tal senso nel 2020 si è proceduto alla graduale applicazione del nuovo approccio valutativo del rischio per come definito nel PNA 2019. A tale fine, quale specifica misura di prevenzione per l'anno in corso, finalizzata all'adeguamento del prossimo Piano alle indicazioni del PNA, si procede al costante monitoraggio e/o mappatura di tutti i processi svolti dall'Ordine dal cui esame potranno essere identificati ulteriori aree che potrebbero risultare potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Questa attività imprescindibile *per la formulazione di adeguate misure di prevenzione che incidono sulla qualità complessiva della gestione del rischio* sarà effettuata con il coinvolgimento e il confronto con i principali attori del Consiglio (Presidente, Consigliere Tesoriere, Consigliere Segretario) oltre che con il Personale dipendente.

7. Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità (Whistleblower).

L'articolo 54 bis del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla LEGGE 6 novembre 2012, n. 190, modificato dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 disciplina la “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. Detta disposizione statuisce che “Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza”.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

L'ANAC con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha dettato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower).

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

Per segnalare eventuali illeciti di cui al presente articolo i dipendenti dovranno utilizzare l'allegato modulo (Allegato n. “3”), da consegnare a mano al RPCT, o trasmettere a mezzo del servizio postale in busta chiusa recante la dicitura: “*non aprire – da consegnare esclusivamente al responsabile della prevenzione della corruzione*”. Le segnalazioni saranno prese in carico dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che ne curerà la conservazione, nel rispetto della privacy e della trasparenza e provvederà ad annotare su apposito registro di protocollo la data della ricezione.

Le segnalazioni saranno gestite in modo manuale in quanto lo sviluppo di una procedura informatizzata

sarebbe antieconomica posto l'esiguo numero dei dipendenti.

8. Rotazione del personale.

Le ridotte dimensioni dell'Ordine e l'attuale struttura organizzativa costituita da un solo dipendente rende impossibile dare corso all'applicazione del principio della rotazione del personale, per cui, nelle more della ricerca di soluzioni idonee appare opportuno non applicare tale principio.

9. Formazione del personale.

L'applicazione della legge 190/2012 introducendo importanti innovazioni, in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione, necessita di percorsi formativi volti allo sviluppo della cultura della legalità da applicare ai processi amministrativi nell'ambito delle attività istituzionali.

In tale ottica, il Responsabile Anticorruzione dovrà individuare le materie oggetto di formazione da somministrare mediante corsi attivati dal sistema formativo nazionale (DPR 70/2013).

Il piano della formazione dovrà garantire la frequenza di corsi ai dipendenti per approfondire e consolidare la conoscenza delle disposizioni introdotte dalla L. 190/2012, dai d.lgs. 33/2013, 39/2013 e 165/2001.

La formazione dovrà essere ancor più pregnante relativamente all'aspetto della vigilanza sul piano, soprattutto perché rallentata a causa dell'emergenza sanitaria.

10. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013 e s.m.ei.

SEZIONE II - Piano Triennale per la Trasparenza

1 Premessa

1.1 La Trasparenza amministrativa

La trasparenza amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Da tale assunto ne discende che i cittadini hanno il diritto di conoscere diffusamente tutte le informazioni ed i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni con riferimento:

- a. ad ogni aspetto dell'organizzazione;
- b. agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali;
- c. ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di molteplici interventi normativi. Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. Questa legge ha conferito la delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il d.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Esso ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5) ed è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance.

In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009.

Tale nuova sezione, attualmente disponibile sul sito web dell'Ordine degli Psicologi della Calabria, è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e nell'allegato 1 delibera n. 50 del 2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione, che ha dettato le “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”.

Con il decreto 33/2013 è stato definito il sistema dei controlli e delle sanzioni relative all'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Il d.lgs. n. 33 del 2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, ha confermato, all'art. 10, l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, strumento cardine per darvi attuazione.

Il presente Programma è formulato sulla scorta delle indicazioni fornite nelle linee guida di cui alla delibera n. 50 menzionata, ad integrazione delle delibere CIVIT n. 105/2010, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” e n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, nonché del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e tenuto conto del d.lgs. n. 97 del 2016 recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190.

1.2. Applicazione della normativa sulla trasparenza

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con comunicazione prot. DFP 0041675 P-4.17.1.7.4 del 13/09/2013 riguardante l'applicazione della "Spending review" agli ordini e collegi professionali, ha chiarito che gli ordini professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria ed ha richiamato la sentenza n°21226 del 14/10/2011 con la quale la cassazione civile, sez. I, sottolinea che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, per cui non sussiste interesse da parte dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha ridisegnato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013. Tra i destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora definitivamente inclusi gli ordini professionali, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2- bis, co. 2);

Alla luce di quanto esposto, l'Ordine degli Psicologi della Calabria ha ritenuto di dover adempiere a quanto prescritto dal D.lgs 33/2013, dedicando un'apposita sezione del sito web denominata "Amministrazione Trasparente" nella quale, tuttavia, non è tenuto alla pubblicazione di tutta la

documentazione prevista dal decreto, anche perché alcune sezioni non sono pertinenti con l'attività svolta dall'Ordine.

2. Programma triennale sulla trasparenza e l'integrità

2.1 Compiti del responsabile per la trasparenza

Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ordine degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Provvede altresì all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal summenzionato D.Lgs 33/2013.

2.2 Supporto al Responsabile della trasparenza

Per garantire il corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte dell'Ordine previsti dalla normativa, il Responsabile per la trasparenza sarà supportato dall'unica unità di personale dipendente a compiere le attività necessarie per garantire la pubblicazione degli atti obbligatori nelle apposite sottosezioni di cui si compone la sezione “Amministrazione Trasparente”.

2.3 I dati pubblicati e da pubblicare on line e stato di attuazione

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza secondo le nuove previsioni, è stata inserita nella home page del sito istituzionale dell'Ente www.psicologicalabria.it apposita sezione denominata “**Amministrazione Trasparente**”.

I dati da pubblicare nella istituita sezione “**Amministrazione Trasparente**”, tenuto conto di quanto osservato in premessa circa gli obblighi di pubblicazione da parte degli Ordini professionali, risultano dall'Allegato “2” al presente piano al quale si rinvia.

L'Ordine può pubblicare ulteriori dati rispetto a quelli specificati nel citato Allegato “2”, utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, nel rispetto dei limiti di cui alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2.4 Modalità di pubblicazione on line

L'Ordine è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Dal 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»*. Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Tuttavia, il nuovo regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici, sostanzialmente, è rimasto inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto - fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013) - prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti, contenenti dati personali, l'Ordine avrà cura di verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

I documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati:

- in formato aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, e saranno riutilizzabili ai sensi del D.lgs. 196/2000 senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parti integranti e sostanziali dell'atto.
- con l'indicazione della loro provenienza e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'Amministrazione;
- nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle indicazioni del Garante del Trattamento dei dati personali;
- tempestivamente e, comunque, non oltre 7 giorni dalla loro efficacia;
- per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione;
- gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine possono essere definitivamente eliminati in quanto la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 33/2013.

2.5 Misure di monitoraggio per l'attuazione della trasparenza

Il monitoraggio è assegnato al Responsabile della Trasparenza il quale svolge la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente segnalando al Consiglio i casi di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Saranno effettuati controlli periodici, anche attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D. Lgs. 3/2013). In ogni caso sarà effettuato un controllo generale in sede di aggiornamento annuale del Programma.

Per ogni informazione pubblicata il controllo riguarderà:

- la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
- lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma ed il rispetto degli obblighi di pubblicazione, in occasione dell'aggiornamento annuale del Programma.

3. Accesso agli atti e accesso civico

3.1 Il diritto di accesso

L'accesso civico, disciplinato dall'art 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016 è il diritto riconosciuto a chiunque:

- a) di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

L'esercizio di questo diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al responsabile dell'accesso civico individuato nel medesimo Responsabile della Trasparenza.

Può essere redatta su moduli appositamente predisposti (Allegati "4" e "5") e presentata, alternativamente, tramite posta elettronica all'indirizzo info@psicologicalabria.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata psicologicalabria@pec.aruba.it, tramite posta ordinaria, a mezzo fax al n. 0961/726709.

3.2 La procedura

Il Responsabile dell'Accesso Civico si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso e ne controlla e assicura la regolare attuazione demandando all'ufficio di supporto della trasparenza la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web, entro 20 giorni, del documento, informazione o dato richiesto. Il Responsabile dell'accesso civico, ricevuta la comunicazione dell'ufficio di supporto, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo link del sito web. Se l'atto, l'informazione o il dato sono già pubblicati, l'ufficio di supporto comunica al responsabile della trasparenza il relativo link ove sono reperibili le informazioni richieste.

3.3 Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile dell'Accesso civico non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta, l'avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, individuato nel segretario dell'Ordine, il quale dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo, non oltre il termine di 15 giorni, dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito di quanto richiesto e, contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il link ove reperire l'informazione.

Il Responsabile
Anticorruzione e della Trasparenza
